

Archivio dei rapporti finanziari – obblighi di comunicazione degli operatori in oro

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) poste in relazione alla compravendita di oro da investimento

Quesito n. 1

Qual è l'esatta tipologia di rapporto da utilizzare per l'invio all'archivio dei rapporti finanziari delle operazioni in oro ? E come va rilevata?

R: Il codice rapporto da utilizzare per la comunicazione delle operazioni in oro è il 24; l'esistenza di un rapporto di tipo 24 si verifica in coincidenza con la creazione di un'anagrafica cliente/fornitore in occasione del suo primo acquisto di oro da investimento nel periodo di riferimento della comunicazione.

Quesito n. 2

Quali sono i dati da comunicare obbligatoriamente per le operazioni in oro ?

R: La comunicazione annuale deve riportare i totali degli acquisti e delle vendite di oro (campi importo 3 e 4 della tabella allegato n. 1 al provvedimento del 25 marzo 2013) mentre i campi 1 e 2 sono da valorizzare a zero.

Quesito n. 3

Da quando decorre l'obbligo di comunicazione delle operazioni in oro ?

R: L'obbligo decorre dall'anno 2012. Si fa presente che l'invio della comunicazione annuale riferita all'anno 2012 deve essere preceduta dagli invii dei flussi mensili delle anagrafiche.

I predetti invii devono avvenire entro il 31 marzo 2014.

Quesito n. 4

Si chiede conferma che le operazioni di compravendita di oro da investimento, a qualsiasi titolo effettuate e per qualunque importo devono essere comunicate ad eccezione del caso in cui il bene (ad esempio la moneta d'oro) sia in stato di corrosione ovvero non sia più un bene fungibile come investimento ma venga destinata alla fusione (a comprova l'operatore in oro può tenere apposita fotografia o dichiarazione).

R: Dal momento che l'oggetto d'oro da investimento viene destinato alla fusione perché corrosivo o comunque non più idoneo a costituire investimento, la comunicazione della relativa compravendita non è più dovuta. In tal caso è sufficiente tenere agli atti apposita dichiarazione.

Quesito n. 5

Si chiede conferma che, in caso di compravendita tra due operatori professionali in oro in cui uno dei due soggetti acquista a fini di uso industriale, la comunicazione spetta solo al soggetto che ha venduto l'oro e non all'operatore che lo ha acquistato (ovviamente in caso che l'operatore che ha acquistato decida di rivendere il bene a un terzo dovrà a sua volta comunicare l'operazione).

R: Come già illustrato nelle istruzioni dell'8 agosto 2013, l'acquisto di oro per uso industriale è escluso dalla comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari.

Quesito n. 6

In caso che un banco metalli riceva rottami da un operatore professionale in oro e a fronte di un corrispettivo per la lavorazione, trasformi i rottami in lingotti 24 k, riteniamo che non debba essere comunicato niente in quanto non avviene passaggio di proprietà (l'operatore professionale comunicherà al momento della successiva rivendita del lingotto). È corretta tale ipotesi ?

R: Sì, è corretta: la lavorazione di rottami non è oggetto di comunicazione all'Archivio. E' da comunicare la successiva rivendita di oro da investimento.

Quesito n. 7

Si chiede che sia possibile, per evitare di dover comunicare ogni compravendita come singolo rapporto, di poter comunicare l'apertura del rapporto e a fine anno di comunicare il numero delle operazioni effettuate e il saldo relativo, senza dover per ogni compravendita aprire e chiudere il rapporto continuativo.

R: La comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari delle operazioni in oro avviene con segnalazioni di apertura di rapporti di tipo 24, che sono rapporti di tipo continuativo. Non è necessario, pertanto, comunicare l'apertura e la chiusura del rapporto per ogni singola operazione. Posto che l'apertura del rapporto 24 sarà comunicata, come indicato nella risposta al quesito n. 1, con la creazione di un'anagrafica cliente/fornitore in occasione della sua prima compravendita di oro da investimento, la chiusura del rapporto sarà comunicata in ogni caso a fine anno.

Se le operazioni di compravendita proseguissero con lo stesso cliente nell'anno successivo, il rapporto di tipo 24 dovrà essere riaperto. Tale modalità di comunicazione è consentita già a partire dalle operazioni del 2012.

Quesito n. 8

Si chiede infine che per i rapporti di tipo 24 non sia vincolante l'attribuzione del codice fiscale in caso di rapporto con turisti che vengono in Italia e che se desiderano acquistare lingottini/monete d'oro dato che le procedure di rilascio del codice fiscale paralizzerebbero l'operatività dell'operatore professionale in oro.

R: La comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari delle operazioni di compravendita di oro da investimento richiede che, nel caso di clienti che ne siano sprovvisti, venga loro attribuito il codice fiscale.

Si fa presente che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 6, lettera g-quinquies del DPR n. 605/1973 è possibile per gli operatori finanziari richiedere direttamente l'attribuzione del codice fiscale dei clienti non residenti presso gli Uffici Territoriali dell'Agenzia.

Nei soli casi in cui la attribuzione del codice fiscale al cliente turista comporti una difficoltà tale da pregiudicare l'esito positivo della comunicazione, si può optare per la segnalazione della vendita col tramite della comunicazione polivalente ex art. 21 decreto legge n. 78 del 2010 (spesometro).

In questa ipotesi, le informazioni dovranno essere riportate nella sezione del modello polivalente riservata alle operazioni con soggetti non residenti (quadro FN).

È opportuno evidenziare che la segnalazione eventualmente inviata con lo spesometro perde, rispetto alla comunicazione all'archivio rapporti finanziari che transita sul SID, le caratteristiche di riservatezza e di sicurezza nel trasporto dei dati.